



"I BAMBINI DEL CRISTO RE"
(Ente del Terzo Settore)

STATUTO

TITOLO I
OBIETTIVI, DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1

L'Associazione denominata "**I BAMBINI DEL CRISTO RE**", Ente del Terzo Settore, operante nel settore della promozione sociale, con particolare riguardo all'infanzia e alla diffusione dei valori cristiani, intende valorizzare l'importanza del ruolo della Chiesa nella vita dei fanciulli, consentendo fin dalla prima infanzia un percorso etico e cristiano.

I "**BAMBINI DEL CRISTO RE**", Ente Terzo Settore, ha sede legale a Biancavilla (CT), 95033, alla Via Vittorio Emanuele, nr. 2, posta elettronica certificata ibambinidelcristore@pec.buffetti.it, recapito postale Via Vittorio Emanuele, nr. 2, Biancavilla (Ct), 95033.

TITOLO II
FINALITA' E ATTIVITA'

FINALITA'
Art. 2

L'Associazione Ente Terzo Settore, "**I BAMBINI DEL CRISTO RE**", persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale, civiche, di tutela e solidaristiche a favore dei propri associati, dei loro nuclei familiari, dei terzi con cui interagiscono.

L'obiettivo è la promozione di azioni, anche presso le Istituzioni nazionali ed estere, dirette al miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli e alla diffusione dei principi costituzionalmente sanciti dalla nostra Carta costituzionale.

Sono ammessi, in qualità di Associati, uomini e donne, senza distinzione di razza, sesso, orientamento politico e religioso, di qualsiasi nazionalità, che si riconoscano nei valori di cui al presente Statuto ed intendano promuovere un nuovo modello **ETICO** di società. L'adesione è altresì consentita alle associazioni e ai movimenti di pensiero che si riconoscano nei principi e negli obiettivi statuari.

Art. 3

L'Associazione ETS "**I BAMBINI DEL CRISTO RE**" promuove altresì la formazione e l'assistenza dei bambini fino ad anni cinque, garantendone la crescita armoniosa e la socializzazione.

RACCOLTA FONDI
Art. 4

L'Associazione ETS **I BAMBINI DEL CRISTO RE** può svolgere attività diverse di cui all'art. 6, D. Lgs. 3 luglio 2017, nr. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, non classificate come "commerciali".

Tali attività vengono valutate e decise esclusivamente dall'Organo di amministrazione ai vari livelli.

TITOLO III **VOLONTARI E LAVORATORI**

Art. 5

L'Associazione ETS "***I BAMBINI DEL CRISTO RE***" persegue la sua missione sociale attraverso attività istituzionali, avvalendosi di volontari, associati ed iscritti a Enti associati o comunque aderenti alla rete associativa, potendosi avvalere dell'apporto lavorativo, in forma retribuita, di associati e terzi.

Il volontario non può essere retribuito e non può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso la Struttura in cui opera, ma ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della sua attività, ai sensi dell'art. 17, D. Lgs. Nr. 117/2017.

TITOLO IV **ASSOCIATI**

Art.6

All'Associazione ETS "***I BAMBINI DEL CRISTO RE***", concorrono:

- i soci persone fisiche;
- le persone giuridiche riconosciute e non costituite in forma di associazione senza scopo di lucro;
- altre strutture attraverso l'affiliazione.

Associati persone fisiche

Art. 7

Possono aderire all'Associazione ETS "***I BAMBINI DEL CRISTO RE***" i lavoratori e gli imprenditori del comparto welfare ed affari sociali, così come tutti i cittadini, senza distinzione di nazionalità, sesso, orientamento religioso e politico.

L'adesione avviene mediante un'iscrizione presso la Struttura di base.

Sono ammesse le adesioni dei residenti all'estero.

La fornitura delle prestazioni agli ospiti sarà coperta da rette con cadenza mensile.

Procedura di ammissione dei Soci

Art. 8.

I nuclei associati devono accettare il presente Statuto e la domanda deve essere presentata alla Presidenza della Struttura di base secondo le modalità predisposte nel Regolamento in materia di tesseramento.

L'Organo esecutivo delibera ammettendo o rigettando la domanda.

In caso di rigetto, la quota associativa corrisposta deve essere integralmente rimborsata. Il rinnovo automatico avviene attraverso la corresponsione della quota annuale.

Associati persone giuridiche

Art. 9

Possono aderire persone giuridiche, riconosciute e non, costituite in forma di associazioni senza scopo di lucro che condividano finalità solidaristiche e di utilità sociale.

L'adesione all'Associazione ETS "***I BAMBINI DEL CRISTO RE***" è condizione necessaria per potere esercitare il diritto di voto.



Adesioni

Art. 10

Sulla base di specifici Protocolli d'adesione definiti dalla Presidenza, le Associazioni specifiche e professionali aderiscono all'Associazione ETS **"I BAMBINI DEL CRISTO RE"**

Diritti dei soci

Art. 11

L'adesione dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo. Il diritto al voto può essere esercitato con lo strumento della delega. Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto a un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. nr. 117/2017.

Doveri dei soci

Art. 12

Ogni socio ha l'obbligo di accettare ed osservare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e di versare la quota associativa nei termini stabiliti.

Decadenza dei soci

Art. 13

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) perdita dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto;
- b) perdita della capacità giuridica o di quella di agire;
- c) mancato pagamento della quota sociale;
- d) recesso;
- e) espulsione;
- f) morte.

I soci receduti, deceduti o espulsi non hanno diritto ad alcun rimborso della quota associativa corrisposta.

La perdita della qualità di socio determina immediatamente la decadenza da qualsiasi carica sociale.

Art. 14

Affiliazioni

Sono consentite affiliazioni secondo le indicazioni degli Organi della Struttura. Le associazioni affiliate partecipano alla vita sociale attraverso i propri associati, condividendo e promuovendo la missione dell'ETS.

TITOLO V

ASSETTI ORGANIZZATIVI

Capo I

STRUTTURE

Art. 15

L'Associazione ETS **"I BAMBINI DEL CRISTO RE"** promuove la vita associativa, valorizzando la vita umana, i diritti e la figura del fanciullo, grazie all'interazione ecclesistica e al rafforzamento di percorsi di catechesi e preghiera, già dalla primissima infanzia.

RL
Pre
des
GA

Capo II ORGANI SOCIALI

L'Assemblea dei Soci Art. 16



L'Assemblea dei Soci è Organo sovrano ed è costituita dai soci in regola con il pagamento della quota sociale, i quali esercitano il diritto di voto senza possibilità di delega.

L'Assemblea elegge ogni 3 anni la Presidenza e nomina i componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti.

Indirizza l'azione della Presidenza e ne verifica l'operato.

Approva annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. Lgs. nr. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Approva annualmente il bilancio sociale.

Delibera sulle modificazioni statutarie e sui Regolamenti attuativi dello Statuto. Delibera, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Delibera altresì lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Approva il regolamento dei lavori assembleari.

Art. 17

L'Assemblea dei soci è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, qualora si ravvisi la urgente.

La convocazione avviene almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione e deve essere affissa alla Sede, comunicata ai soci, indicando data, luogo, ora della prima convocazione e della seconda convocazione, ordine del giorno e programma dei lavori.

Art. 18

I Soci iscritti hanno diritto di esaminare i libri sociali.

La Presidenza Art. 19

La Presidenza è l'Organo esecutivo ed amministrativo, che dirige le attività della Struttura di base e svolge ogni altra funzione amministrativa che non sia attribuita dallo Statuto e dalla legge alle competenze di altro organismo.

La Presidenza è composta dai componenti eletti dall'Assemblea dei soci, con diritto di voto, dai responsabili dei Soggetti sociali e delle Associazioni specifiche e professionali, senza diritto di voto. I componenti della Presidenza che cessino dalla carica, nel corso del mandato, sono sostituiti, mentre quelli subentrati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto.

Il Presidente Art. 20

Il Presidente è il legale rappresentante della Struttura di base e rappresenta l'Associazione ETS "I

BAMBINI DEL CRISTO RE"., in ogni attività promossa e ha la firma sociale della Struttura di base. Convoca la Presidenza almeno una volta al mese, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni.

Viene eletto sulla base dei regolamenti attuativi.

Organo di controllo

Art. 21

L'Assemblea dei soci della Struttura di base nomina un Organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, D. Lgs. nr. 117/2017. L'Organo di controllo svolge le funzioni di cui ai commi 6, 7, 8, del citato art. 30, D. Lgs. nr. 117/2017, ivi inclusa la revisione legale dei conti.

Revisore legale dei conti

Art. 22

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. nr. 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'Organo di controllo, l'Assemblea dei soci nomina un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.

Capo III

Il Comitato Etico

Art. 23

Il Comitato Etico, con finalità solidaristiche, è composto dal Vice-Presidente, in qualità di Presidente, che lo presiede, dai Vice-Presidenti e dagli Amministratori delegati dei Servizi e delle Imprese a finalità sociale.

Fanno parte del Comitato Etico Liberi professionisti, in particolare medici ed operatori nel settore del benessere, nonché Enti ed Istituzioni che intendano promuovere il tema della salute dell'intera collettività, nello specifico, implementare l'attenzione sulla categoria dei fanciulli, in particolar modo dei minori, nonché dei loro diritti e delle loro condizioni di vita.

Organo di controllo

Art. 24

L'Organo di controllo, i cui componenti sono dotati dei requisiti di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. nr. 117/2017.

L'Organo di controllo è composto da tre membri elettivi e da due supplenti.

Svolge le funzioni di cui ai commi 6,7,8, art. 30, del D. Lgs. nr. 117/2017 ivi inclusa la revisione legale dei conti, a condizione che tutti i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali e ove il Consiglio non abbia deliberato l'elezione di un Organo distinto.

Revisore legale dei conti

Art. 25

Al ricorrere delle condizioni previste all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. nr. 117/2017, il Consiglio Nazionale nomina un Revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro, almeno che non deliberi di affidare le funzioni all'Organo di controllo.

TITOLO VI

ASSOCIAZIONI SPECIFICHE E PROFESSIONALI

Le Associazioni Professionali

Art. 26

Le Associazioni professionali sono promosse ai vari livelli, al fine di favorire e sostenere gli obiettivi associativi, in primo luogo l'assistenza e la tutela dei lavoratori del comparto Logistica e Autotrasporto, non da ultimo la salute ed il benessere.

Le modalità di partecipazione alla vita associativa sono specificate dai Regolamenti Nazionali, Regionali e Provinciali.



Le Associazioni Specifiche

Art. 27

Le Associazioni Specifiche sono costituite per promuovere e sostenere esperienze, attività e percorsi associativi ambientali, sportivi, ricreativi, culturali, turistici e sociali, sensibilizzando l'opinione pubblica e le Istituzioni su tematiche importantissime quali la violenza sui minori, il loro sfruttamento, la pedofilia e l'integrazione di fanciulli svantaggiati.

Le Associazioni Specifiche hanno piena e completa autonomia nell'organizzare attività ed iniziative a tutti i livelli territoriali, operando in linea con le disposizioni contenute negli Statuti e nei Regolamenti di attuazione.

ASSOCIAZIONI ADERENTI

Art. 28

Per le Associazioni aderenti, si fa riferimento a quanto disposto all'art. 11 e seguenti del presente Statuto.

COOPERAZIONE SOCIALE

L'Associazione ETS "**I BAMBINI DEL CRISTO RE**" promuove la cooperazione e il lavoro associato, in tutte le forme previste dalla legge, quali attività imprenditoriali e sociali dirette a promuovere le condizioni morali, sociali e materiali delle persone.

A tale proposito i Consigli Nazionali, Regionali e Provinciali promuovono e coordinano l'iniziativa delle Cooperative, dei Consorzi e le unioni di cooperative.

VOLONTARIATO

Art. 29

Nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 17 e 18, del D. Lgs. nr. 117/2017, l'Associazione ETS "**I BAMBINI DEL CRISTO RE**", promuove il volontariato in tutte le sue forme, considerandola una risorsa fondamentale per sostenere la vita associativa e la partecipazione continuativa ad esperienze solidaristiche ed umanamente rilevanti.

TITOLO VII

Capo I

INCOMPATIBILITA' INTERNE

Art. 30

I lavoratori con rapporto di lavoro subordinato dell'Associazione, dei Servizi sociali e delle Imprese a finalità sociale, al medesimo livello di rappresentanza territoriale, non possono superare il 25% dei Consiglieri eletti dal proprio Congresso.

La disposizione è applicabile a tutti i livelli di rappresentanza.



TITOLO VIII

GARANZIE

Convenzione di arbitrato

Art. 31

Ogni controversia relativa all'applicazione e all'interpretazione delle norme statutarie o regolamentari o comunque connessa al rapporto associativo che insorga tra singoli tesserati e l'Associazione, nonché tra le varie strutture territoriali è rimessa in unico grado, su ricorso di uno dei soggetti o Organi interessati, ad un Collegio arbitrale composto da tre componenti.

I Collegi di Garanzia e dei Proviviri

Art. 32

I Collegi di Garanzia e dei Proviviri eleggono tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.

Il Collegio di Garanzia

Art. 33

Il Collegio di Garanzia è composto da quattro membri effettivi ed uno supplente, secondo quanto previsto dal Regolamento nazionale degli Organi di garanzia e ha il compito di rispondere ai quesiti inerenti l'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione.

Ratifica i regolamenti attuativi sulla base della loro coerenza con lo Statuto.

Il Collegio dei Proviviri

Art. 34

Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque componenti effettivi e uno supplente, ai sensi del Regolamento Nazionale degli Organi di controllo e vigila sull'applicazione delle norme statutarie in materia di incompatibilità e nel caso di accertata infrazione, applicando le previste misure disciplinari. Decide sulla denuncia presentata da uno o più tesserati, con riferimento ad atti pregiudizievoli del patrimonio o del nome dell'Associazione, commessi in ambito associativo da parte di un tesserato o con riferimento ad atti ingiuriosi, offensivi o lesivi dell'onore, della dignità e della reputazione di un tesserato ovvero che arrechino offesa fisica alla persona.

Decide altresì sulla denuncia presentata da uno o più tesserati per violazioni delle norme statutarie e procede secondo le norme previste dal Regolamento degli Organi statuari di garanzia, anche per quanto riguarda le modalità di ricezione delle denunce.

Misure disciplinari

Art. 35

Sono misure disciplinari:

- il richiamo;
- la deplorazione;
- la sospensione da un mese a due anni che, per gli Organi, comporta la decadenza; - la sospensione.

Le suddette misure sono comminate in base alla gravità della violazione e devono essere notificate in forma scritta agli interessati e motivate.



I Soci rimossi per violazione allo Statuto o indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio dei Probiviri.

Scioglimento Presidenze Art. 36

La Direzione, ha facoltà di sciogliere la Presidenza quando quest'ultima viene meno alle sue funzioni o svolga attività contrarie agli indirizzi associativi.

Scioglimento del Consiglio –Nomina Commissario Art. 37

La Direzione ha facoltà di sciogliere il Consiglio qualora venga meno alle sue funzioni o assuma deliberazioni ed atteggiamenti contrari ai principi, alle norme statutarie e ai Regolamenti di attuazione.

In tal caso nomina un Commissario, il quale ha il potere di firma della Struttura provinciale E' ammesso ricorso, ma in tal caso non è sospesa l'immediata esecutività del provvedimento di scioglimento e di commissariamento.

Delibere d'urgenza Art. 38

All'interno di ogni Struttura gli Organi sociali possono deliberare, in caso di motivata necessità ed urgenza, con i poteri dell'Organo immediatamente superiore, salvo ratifica dell'Organo competente a deliberare nella sua prima riunione, da convocarsi entro il più breve tempo possibile.

Operazioni di carattere amministrativo, economico, finanziario e patrimoniale Art. 39

La Struttura di base, nei rispettivi ambiti di competenza, ha autonomia decisionale e gestionale per le operazioni di carattere amministrativo, economico, finanziario e patrimoniale. E' fatto divieto alla stessa di trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, i beni immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, ovvero di modificarne la destinazione d'uso, senza la preventiva autorizzazione della Direzione, nonché mettere in atto attività ed iniziative dirette a depauperare il patrimonio ovvero ad impedire lo sviluppo associativo.

TITOLO VIV **PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE, BILANCIO E LIBRI SOCIALI**

Patrimonio Art. 40

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione ETS **"I BAMBINI DEL CRISTO RE"** redige il bilancio di esercizio nelle forme dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione, nonché del rendiconto finanziario per cassa, ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 13, comma 2, del D. Lgs. nr. 117/2017.

I bilanci di esercizio sono sottoposti all'approvazione dei competenti Organi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, unitamente alla relazione predisposta dall'Organo di controllo e dal Revisore legale dei conti, se eletti.

In presenza di gravi e motivati impedimenti, l'approvazione può essere differita fino ad un massimo

di due mesi.

Al verificarsi dei presupposti indicati dall'art. 14 del D. Lgs. nr. 117/2017, è redatto ed approvato dagli Organismi competenti il bilancio sociale, entro il termine di deposito dello stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 45 del d. Lgs. nr. 117/2017.

L'Associazione ETS **"I BAMBINI DEL CRISTO RE"** trae le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività:

- a) Fondo di dotazione iniziale;
- b) Quote associative e rette per le prestazioni erogate;
- c) Contributi pubblici e privati;
- d) Donazioni e lasciti testamentari;
- e) Rendite patrimoniali;
- f) Attività di raccolta fondi;
- g) Rimborsi derivanti da convenzioni con le Pubbliche Amministrazioni;
- h) Proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi agli associati e a terzi, in conformità alle finalità istituzionali, attraverso lo svolgimento di attività di interesse pubblico;
- i) Proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse, di cui all'art. 6 del D. Lgs. nr. 117/2017;
- j) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- k) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, nonché operazioni di fund raising;
- l) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. nr. 117/2017 o di altre norme in materia, compatibili con le finalità dell'Associazione Ente Terzo Settore;

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere assunte dagli Organi competenti, a favore di attività nell'ambito delle finalità statutarie.

Il socio, in caso di cessazione a qualsiasi titolo della sua qualità di associato, non può richiedere alla divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

Le Presidenze Regionali e Provinciali devono trasmettere alla Presidenza Nazionale l'inventario dei beni di loro pertinenza.

L'uso del nome e del logo dell'Associazione ETS **"I BAMBINI DEL CRISTO RE"** deve essere autorizzato dalla Direzione Nazionale.

Libri sociali

Art. 41

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. nr. 117/2017, sono istituiti ed aggiornati i libri sociali ovvero:

- a) Libro dei soci;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione Nazionale;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, Regionale, Provinciale;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, di cui all'art. 30 del D. Lgs. nr. 117/2017, se istituito;
- f) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, di cui all'art. 31 del D. Lgs. nr. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti;

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o digitale, anche in ordine alla relativa conservazione, purché in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- a) per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci nel rispetto delle vigenti disposizioni in

- materia di privacy;
b) per i libri dal n. 2 al n. 7: i verbali e gli eventuali allegati.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 42

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni patrimoniali dell'Associazione di proprietà o di pertinenza della singola Struttura sono devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. nr. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Struttura di base in parti uguali tra i Soci e loro aventi diritto.

Riunioni degli Organi

Art. 43.

Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purchè i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Di tutte le riunioni degli Organi deve essere redatto un processo verbale ed i verbali sono tenuti, anche in modalità elettronica o digitale, in appositi libri, a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Regolamenti

Art. 44

I Regolamenti di applicazione allo Statuto approvati dal Consiglio ne costituiscono parte integrante.

Modifiche Statuto

Art. 45

Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere formulate dai Congressi Regionali e Provinciali e dalla Direzione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento in uso..

NORMA TRANSITORIA

Il Consiglio direttivo è autorizzato ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie.

Biancavilla, li 27/12/2024

Luigi Aste
Pier Paolo Rey
Rosa Conetta
Ciro G. G. G.